

ACCORDI INTEGRATIVI AL BIVIO

Necessario quantificare il fondo salario accessorio

Con il 2015 si è aperta la nuova stagione dei contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni. Con i blocchi imposti dal Dl 78/2010, in vigore fino allo scorso anno, la situazione è rimasta talmente incerta che servono piattaforme concrete e adeguate a tutte le novità legislative che nel frattempo si sono succedute. I contratti integrativi, quindi, sono chiamati ad agire in due principali direzioni: una vera e propria regolamentazione giuridica degli istituti e una corretta quantificazione ed erogazione del fondo del salario accessorio.

Dal primo punto di vista, le parti negoziali dovranno innanzitutto provvedere alla revisione di quanto fatto finora, tenuto anche conto della cosiddetta "sanatoria", contenuta nell'articolo 4 del Dl 16/2014. L'azione non è per nulla semplice anche per effetto della revisione delle materie oggetto di contrattazione, da parte della riforma Brunetta.

Sarebbe più logico attendere una prima definizione delle regole da parte del contratto nazionale, ma conoscendo i tempi comunque non si può prescindere da una definizione tempestiva a livello aziendale. In tale contesto, per alcuni comparti potranno essere previste anche nuove progressioni all'interno della categoria (orizzontali).

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del fondo del salario accessorio, l'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010 ha richiesto per gli

anni 2011-2014 due vincoli: le somme destinate alla contrattazione integrativa non potevano essere superiori al corrispondente importo del 2010 e inoltre, le stesse andavano ridotte in misura proporzionale alla cessazione dei dipendenti dal servizio, non sostituiti. Questo significa che nella maggior parte dei casi le amministrazioni pubbliche si sono limitate a un'ordinaria amministrazione degli istituti contrattuali. Dal 2015, però, le cose cambiano. Se da una parte è vero che le decurtazioni operate vanno ora consolidate, è anche vero che, da quest'anno, non è più necessario né ridurre il fondo sulla base delle cessazioni dei dipendenti dal servizio che via via si avranno e neppure ritenere che esista un limite complessivo alle risorse stanziabili.

La maggior libertà di azione, però, non deve però essere intesa come una totale assenza di verifiche e accertamenti. Infatti, con l'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, introdotto dalla riforma Brunetta, sulle dinamiche della contrattazione integrativa, sono state individuate ben quattro attività di controllo.

G.L.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA SAPERE

Le attività di controllo

I contratti integrativi, completi di una relazione illustrativa e di quella tecnico-finanziaria, vanno certificati dagli organi di revisione e inviati alla Corte dei conti, dopo il recepimento da parte dell'organo politico per il tramite del conto annuale. Inoltre, è necessaria la massima trasparenza sul sito di ciascuna amministrazione pubblica, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" e l'invio all'Aran e al Cnel